

Ascom Notizie



Quindicinale

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 Spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir. Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

NOTIZIARIO N. 1022
Lucca, 28 settembre 2007

www.confcommercio.lu.it
E-mail info@confcommercio.lu.it



RISPARMIARE ENERGIA E DARE POTENZA ALL'IMPRESA

Tradecom è una società di trading di Energia Elettrica, promossa da CONFCOMMERCIO, la cui attività consiste nell'acquistare energia elettrica sul mercato libero alle migliori condizioni per rivenderla a prezzi competitivi.

E', in sostanza, una società grossista con il compito specifico di promuovere la stipula dei contratti di somministrazione di energia elettrica con i nuovi utenti che si affacciano sul mercato libero. Il costo-energia è un onere che riduce la competitività delle Aziende italiane a livello europeo.

Tradecom ha costituito un Gruppo di acquisto formato esclusivamente da piccole e medie aziende che insieme rappresentano la massa critica idonea per negoziare alla pari con i produttori.

Attraverso l'attività di Tradecom, Confcommercio mira, pertanto, ad aggregare una significativa domanda in termini di kWh consumati da parte delle piccole e piccolissime imprese con l'obiettivo finale di trovare per le imprese associate le migliori condizioni di fornitura.

Per questo motivo Tradecom è a disposizione delle ditte interessate con un proprio tecnico per valutare le singole esigenze.

Per informazioni e fissare un appuntamento con il funzionario Tradecom : tel. 0583 47311

IN QUESTO NUMERO

pag. 1 Risparmiare energia e dare potenza all'impresa: Tradecom-Confcommercio

pag. 2 Panificazione. Assipan-Confcommercio: nuova intesa

pag. 3 Agenti di Commercio. Indeducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica

pag. 4 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

PANIFICAZIONE

ASSIPAN - CONFCOMMERCIO: NUOVA INTESA

Come si ricorderà, successivamente alla scadenza dell'ultimo CCNL per le aziende della panificazione, verificatasi il 29 febbraio 2004, furono avviate le trattative fra la nostra Federazione di categoria ASSIPAN-Confcommercio e le organizzazioni sindacali del settore.

Tuttavia, dopo numerosi incontri sviluppatasi nel corso di 17 mesi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, disertando un appuntamento presso la nostra sede, destinato ad approfondire alcuni dei possibili punti di caduta del negoziato, sottoscrivevano, in data 19 luglio 2005, un'intesa con altre organizzazioni imprenditoriali con le quali era stato aperto un tavolo parallelo di trattativa.

E' noto, a questo proposito, che ASSIPAN-Confcommercio non aderì a quell'accordo sul quale fu espresso un giudizio negativo. Anche la Fai-CGIL, per motivi ovviamente del tutto opposti, non appose la propria firma a quel testo.

Conseguentemente, la nostra Organizzazione di categoria ASSIPAN diede indicazione alle aziende associate di non corrispondere gli aumenti salariali previsti dal contratto non sottoscritto ma di limitarsi alla erogazione della sola indennità di vacanza contrattuale (IVC), calcolata secondo le disposizioni del Protocollo del 1993.

Nello scorso mese di giugno, il Ministero del Lavoro, sollecitato anche da una richiesta del sindacato, ha convocato tutte le parti sociali interessate per cercare di ricomporre l'andamento delle relazioni sindacali del settore.

Pertanto, si è tenuto un incontro fra le organizzazioni imprenditoriali tra cui Assipan-Confcommercio, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, che si è concluso con la manifestazione, da parte di tutte le componenti, dell'intenzione di procedere, in vista della scadenza del febbraio del prossimo anno, ad un rinnovo contrattuale unitario.

Ciò ha aperto la strada all'incontro del 26 luglio scorso, tenutosi presso la Confcommercio fra Assipan-Confcommercio, Flai-CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL, nel corso del quale è stato sottoscritto, sulla base delle linee precedentemente condivise fra tutte le organizzazioni datoriali, un verbale di intesa con il quale viene definitivamente risolto il problema dell'applicazione di un contratto collettivo unitario per tutta la categoria.

In tal modo si è configurato un processo di graduale adeguamento delle aziende aderenti ad Assipan-Confcommercio ai minimi contrattuali previsti dal contratto del 19 luglio 2005 che è stato così interamente riconosciuto anche dalla nostra Associazione del settore della panificazione.

In particolare, con il verbale di intesa sottoscritto con il sindacato, ivi compresa la CGIL, è stato anche disciplinato l'adeguamento ai minimi senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso.

Inoltre Assipan-Confcommercio ha avuto modo di indicare, nel testo dell'intesa, gli argomenti che dovranno essere preliminarmente affrontati con il prossimo rinnovo, quelli cioè che l'aveva-

no indotta a non sottoscrivere prima il CCNL oggi riconosciuto.

Per quanto riguarda la prima tranche di aumento, si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che, nonostante le decorrenza sia stata fissata al 1° agosto, al fine di non gravare le aziende di eccessivi oneri, specie nella attuale fase coincidente con la pausa estiva, l'effettiva corresponsione dei relativi importi è rinviata alla consegna del prospetto paga di settembre, a titolo di "arretrati".

Inoltre, come stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, dall'entrata in vigore dell'aumento di agosto l'Indennità di Vacanza Contrattuale cessa di essere corrisposta.

AUMENTI SALARIALI dal 1° agosto 2007

Panifici Artigiani

livello A1 Super:	25,50
livello A1:	22,43
livello A2:	19,67
livello A3:	16,90
livello A4:	14,90
livello B1:	24,87
livello B2:	16,60
livello B3:	14,76
livello B4:	13,21

Panifici Industriali

livello 1:	29,72
livello 2:	27,35
livello 3A:	25,12
livello 3B:	23,33
livello 4:	19,77
livello 5:	17,69
livello 6:	14,86

AGENTI DI COMMERCIO

Indeducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica

L'Agenzia delle entrate, con la circolare del 6 luglio 2007, n. 42, preso atto dell'orientamento della Corte di Cassazione (sentenze n. 24973 del 24 novembre 2006 e n. 1910 del 30 gennaio 2007), dichiara superata la propria posizione, espressa con la risoluzione n. 59 del 9 aprile 2004, in tema di deducibilità dal reddito d'impresa degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica.

In specie, con le sentenze citate, la Corte di Cassazione ha statuito che non sono deducibili dal reddito di impresa della casa mandante gli accantonamenti effettuati (in adempimento degli obblighi imposti dagli accordi economici collettivi), ai sensi dell'articolo 105 TUIR, in vista della possibile corresponsione agli agenti e rappresentanti di commercio, al venir meno del rapporto, della cosiddetta "indennità suppletiva di clientela".

Ciò in quanto la corresponsione di tale indennità costituisce – a differenza dell'indennità di fine rapporto - un onere soltanto eventuale (l'indennità è dovuta solo se il rapporto a tempo indeterminato si scioglie su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente).

L'indennità in questione, sempre secondo la Suprema Corte, è deducibile solo nell'esercizio in cui venga concre-

tamente corrisposta, secondo il generale principio sancito 109 del TUIR.

Il suddetto orientamento si contrappone a quello espresso, dalla medesima Corte, con la sentenza n. 10221 del 27 giugno 2003, a cui l'Agenzia delle entrate aveva aderito con la citata risoluzione n. 59. In base a tale, ormai superata pronuncia, le norme fiscali sugli accantonamenti di quiescenza e previdenza si applicano fra l'altro anche alle indennità percepite per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche, tra le quali rientra l'indennità suppletiva di clientela. Pertanto, l'eventuale natura aleatoria di detta indennità - derivante dalla disciplina del contratto collettivo - non consentirebbe all'ufficio tributario di contestare in radice la legittimità dell'accantonamento, ma solo di determinarne il "quantum" sulla base di criteri statistici.

In virtù della nuova posizione assunta dalla giurisprudenza di cassazione, l'Amministrazione, nella circolare n. 42 del 2007, afferma che "non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa secondo cui l'accantonamento ai fondi per indennità di cessazione del rapporto di agenzia, valorizzato nelle sue diverse componenti (indennità di risoluzione, indennità suppletiva e, se ne ricorrono i presupposti, indennità meritocratica) è fiscalmente deducibile nei limiti dell'importo massimo previsto dall'articolo

1751, terzo comma, del codice civile".

Di conseguenza, vengono fornite le seguenti istruzioni operative:

- i contribuenti possono emendare le dichiarazioni ai fine delle II.DD., entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria;

oppure

- i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione, l'errore o l'omissione si sono verificati, ovviamente a condizione che la violazione non sia stata già constatata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Viene specificato che, nel rispetto dello Statuto del contribuente, non si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori nei confronti dei contribuenti che si sono conformati alla risoluzione n. 59/E del 9 aprile 2004.

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123 riguardante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", tra l'altro ha disposto un nuovo regime sanzionatorio, che prevede la sospensione dell'attività, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:

- 1) occupazione di manodopera in nero in percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati (compreso il personale extracomunitario clandestino).
Il 20% va rapportato ai lavoratori complessivamente operanti nell'unità produttiva al momento dell'ispezione, e non alla totalità dei lavoratori complessivamente impiegati in azienda.
- 2) gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.
Il criterio oggettivo per la determinazione delle violazioni è rappresentato dalle sole violazioni riscontrate a carico dei dirigenti e dei datori di lavoro punite con le pene più gravi sia di carattere detentivo che pecuniario
- 3) reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell'orario massimo settimanale di lavoro.
Si tratta di tre ambiti considerati dalla norma: il giorno di riposo settimanale, il riposo inteso come 11 ore tra una giornata lavorativa e l'altra e lo straordinario (48 ore su base settimanale). Si sottolinea che il termine "reiterate" va interpretato come ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate nella norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in determinato arco temporale, tale da non considerare la condotta stessa meramente occasionale.

VAI IN PENSIONE?

VIENI AL
PATRONATO ENASCO

Un esperto sarà a tua disposizione gratuitamente.

Contatta il Patronato ENASCO presso gli uffici di
Ascom Confcommercio

LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121 LUCCA - Viale Carlo del Prete	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 (venerdì pomeriggio chiuso al pubblico)	tel. 0583 47311 fax 48587 tel. 0583 464321 fax 496708
CAPANNORI - via della Posta, 5	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13,30/ 14,30-17,30	tel. 0583 429303 fax 0583 429962
CASTEL.GARFAGNANA - via Farini, 2	giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17	tel. 0583 62548 fax 0583 641205
FORNACI DI BARGA - p.zza IV Novembre	mercoledì 14,30-18 venerdì 9,30-12,30	tel. 0583 708118
GALLICANO - via Roma, 23/F	lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30	tel. 0583 74596 fax 0583 748140
FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori via Franceschi, 8	mercoledì 15,30-17	tel. 0584 82007 fax 0584 89533
LIDO DI CAMAIORE - p.zza S.Cuore, 18	lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30	tel. 0584 618654 fax 0584 66106
PIETRASANTA - p.zza Stazzone, 1	martedì 15 - 18 giovedì 15 - 18	tel. 0584 792111 fax 0584 792111
VIAREGGIO - via S. Antonio, 8	lu-ma-me-gio-ve- sabato 9-12 8-13 / 15,30-18,30	tel. 0584 962646 fax 0584 943089